

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA STAGIONE 2013 /2014
ARCIPELAGO DELLE PELAGIE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

VISTO il Decreto Assessoriale n.2940 del 20 giugno 2013 con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2013/2014, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore, corrispondente 33,25 ettari/cacciatore ;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS:

CONSIDERATO che l'arcipelago delle Pelagie ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 nel Sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio per il periodo 2013/2018 prevede che, nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia, deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

VISTA la proposta di calendario venatorio con la quale la ripartizione faunistico venatoria di Agrigento accoglie la richiesta del sindaco di Lampedusa circa la possibilità di consentire il prelievo venatorio del Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) dal 1 settembre al 14 ottobre 2013;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 non consente l'inizio dell'attività venatoria prima del 1 ottobre anche nelle porzioni di territorio delle Important Bird Areas esterne alle ZPS e che le isole Pelagie rientrano nell'IBA 168;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 139/Gab del 8 agosto 2013 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014 e le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Pelagie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

D E C R E T A

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

ART. 2- Nel territorio dell'arcipelago delle isole Pelagie esterno alla ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre la caccia è consentita dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014 nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Assessoriale n° 139/Gab del 8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- dal 1 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il Sabato e la Domenica;
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa;
- nelle isole di Lampedusa e di Linosa il prelievo venatorio del Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) è consentito sino al 14 ottobre 2013;
- nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;
- Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina, nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali e delle prescrizioni previste dall'articolo 4 e dell'articolo 5 dell'allegato A del Decreto n. 139/Gab del 8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014;

- Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre fanno cumulo con i capi abbattuti con quelli abbattuti all'interno della ZPS e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria;
- nelle isole di Lampedusa sino al 31 ottobre 2013 e nell'isola Linosa sino al 14 ottobre 2013 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente segnalate dall'ente gestore del Sito Natura 2000; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia di 150 metri dalla linea di costa; in queste aree e nello stesso periodo non è consentito l'addestramento dei cani;
- nell'area “ Arena bianca dell'isola di Linosa, come perimetrata nella cartografia allegata anche al DDG 742 del 10/11/2011 del Dipartimento regionale dell'Ambiente l'attività venatoria è vietata; la cartografia sarà trasmessa al comune di Lampedusa, per la pubblicazione, prima dell'inizio della stagione venatoria dalla RFV di Agrigento;
- non è consentito l'addestramento dei cani prima del 1 settembre;
- non è consentito l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

ART.3 - Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dal 2 ottobre 2013 fino al 9 gennaio 2014 nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Assessoriale n° 139/Gab del 8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati

- 1) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- 2) è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- 3) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- 4) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- 5) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde non è consentito l'uso dei pallini da caccia;
- 6) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- 7) nel periodo dal 2 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- 8) dal 2 al 31 ottobre 2013 nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della regina e di Berta maggiore, opportunamente segnalate dall'ente gestore del sito, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria. In assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;
- 9) nell'isola di Lampedusa è vietato l'esercizio dell'attività venatoria per una fascia di 200 metri attorno all'invaso di Taccio vecchio, oltreché nella parte di SIC – ZPS individuata come “area SIC preclusa all'esercizio venatorio” perimetrata nella cartografia allegata al DDG 742 del 11/10/2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- 10) è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre

italica (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);

11) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente

12) l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni dell'Arcipelago delle Pelagie-ATC AG3;

13) dal 1 al 9 gennaio 2014 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il Sabato e la Domenica;

14) nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;

ART.4 - L'esercizio dell'attività venatoria **nel Sito Natura 2000** oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 2 al 31 ottobre 2013 incluso:

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 2 ottobre al 9 gennaio 2014 incluso

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 2 ottobre al 14 ottobre 2013:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 02 ottobre al 30 dicembre 2013 incluso

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*)

e) dal 2 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014:

uccelli: cesena (*Turdus pilaris*),

f) dal 2 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014:

uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) ulteriori limitazioni e prescrizioni

- dal 1 al 30 dicembre 2013 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 1 gennaio al 9 gennaio 2014 la caccia alla Cesena ed al colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
- non è consentita sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al beccaccino

ART. 5 - Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali e delle prescrizioni previste dall'articolo 4 e dall'articolo 5 dell'allegato A del Decreto n. 139/Gab del 8 agosto 2013 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014; Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria;

ART 6 - Nel Sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) sono ammessi numero 5 (cinque) cacciatori
- b) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2013/2014, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione Faunistica Venatoria di Agrigento;
- c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, nonché all'albo del Comune Lampedusa ;
- d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari ; La pubblicazione sul sito WEB ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo, 30 AGO. 2013

L'ASSESSORE
Carrabellotta



